



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Agricoltura, Turismo,
Commercio e promozione

Il Dirigente generale

Via Romagnosi, 9 - 38122 Trento

Tel. 0461496565 - Fax 0461496596

e-mail: dip.turismo@provincia.tn.it

Spettabile società
FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.p.A.
Alla c.a. ing. Claudio Compagni
Piazzale Telecabina, 30
38020 FOLGARIDA DI DIMARO TN

e, p.c. Spettabile A.N.E.F.
Associazione Nazionale Esercenti
Impianti Funiviari
c/o Ass. Industriali – Palazzo Stella
Via Degasperi, 77
38123 TRENTO

Al
Servizio Impianti a fune
S E D E

Al Servizio Turismo
S E D E

24 DIC 2012

Trento,

Prot. n. D336/2012/736372/15

Oggetto: chiarimenti relativi al comportamento del personale delle società funiviarie in alcune situazioni.

In relazione ai quesiti formulati dalla società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. lo scrivente ha acquisito le informazioni necessarie presso il Servizio Impianti a fune ed il Servizio Turismo.

Trattandosi di tematiche di interesse comune si ritiene opportuno inviare tali informazioni anche all'associazione di categoria.

Si forniscono di seguito le risposte ai quesiti indicati nella nota.

Punto 1):

- a) il bambino trasportato nello zaino deve essere considerato come viaggiatore anche se sprovvisto di titolo di transito;
- b) il bambino nello zaino deve essere considerato un viaggiatore e pertanto deve essere rispettato il numero massimo di viaggiatori per il quale il veicolo è stato autorizzato;
- c) le operazioni relative al "soccorso in linea" sono sicuramente da considerarsi come eccezionali e come tali anche là dove siano rispettate tutte le condizioni previste nel progetto, occorre rifarsi al buonsenso ed all'esperienza di chi in quel momento sta operando in una situazione di emergenza.
Premesso questo si può certo affermare che la calata dovrà essere eseguita provvedendo ad imbragare il genitore il quale indosserà lo zainetto contenente il bambino che potrà essere ulteriormente assicurato mediante fettuccia o funicella. Nell'eventualità che la linea funiviaria in oggetto sia dotata dell'apposita attrezzatura (pannolone di calata di taglia piccola) è possibile utilizzarla, tenuto conto dell'età del bambino;
- d) per quanto riguarda il trasporto dei bambini nello zaino sulle seggiovie monoposto aveva dato risposta con proprio voto numero 3 di data 17 giugno 1993, la Commissione Funicolari Aerei e Terrestri costituita presso il Ministero dei Trasporti di Roma. La Commissione aveva stabilito come condizione per il trasporto che: "le masse corporee dell'adulto e del bambino e dell'eventuale attrezzatura dovranno essere tali da consentire loro un agevole salita e discesa dal veicolo ed un sicuro abbassamento della barra di chiusura. Presso la stazione dovrà essere previsto un modello della sedia montata sull'impianto con barra di chiusura per l'accertamento che le masse corporee dell'adulto e del bambino e dell'eventuale attrezzatura consentano facilmente la chiusura della relativa barra ed un comodo sicuro assetto delle due persone".
Per quanto riguarda il trasporto sulle sciovie monoposto, vale quanto risposto al precedente punto b), vale a dire che deve essere sempre rispettato il numero massimo di viaggiatori per il quale il veicolo è stato autorizzato;
- e) come precedentemente affermato al punto a) il bambino è comunque considerato viaggiatore e in virtù del fatto che viene trasportato da uno sciatore, può salire anche sugli impianti a fune destinati al solo trasporto degli sciatori, a condizione che venga rispettato il numero dei viaggiatori per il quale il veicolo risulta autorizzato (per le seggiole monoposto vale quanto affermato al punto d), e che sia adottata da parte del genitore apposita attrezzatura per il trasporto (zainetto).


Per quanto riguarda l'obbligo del casco per il bambino trasportato nello zaino si ritiene che, pur essendo ovviamente consigliato l'utilizzo, tale obbligo non sussista, come per qualsiasi altro utilizzatore nella fase della risalita. Per quanto riguarda la fase della discesa in pista si può ritenere che l'art. 8 comma 1 della l. 23 dicembre 2003 n. 363 riguardante l'uso obbligatorio del casco per i minori di anni 14 sia applicabile, sulla base del generale principio di precauzione, anche ai i bambini che "sciano" nello zaino indossato dai genitori .

Punto 2):

a) b) c) Il personale che dopo l'orario di chiusura degli impianti incontra sciatori o pedoni sulle piste, impossibilitati per vari motivi al rientro, non può trasportare queste persone sui mezzi battipista e motoslitte in quanto veicoli generalmente non omologati per questo utilizzo, evidentemente non potrà abbandonare tali persone ma dovrà farsi carico di informare l'autorità di polizia o il soccorso alpino per organizzare un rientro in sicurezza di tali persone.

Distinti saluti.

- dott. Paolo Nicoletti -



Allegati: - circolari emanate in ottobre 1991 e 13 ottobre 1993 dal Servizio Impianti a fune;
- voto numero 3 della Commissione F.A.T. di data 17 giugno 1993.

SD/SG/fr